REGOLAMENTO (CEE) N. 1586/86 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1986

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'importo dell'aiuto per il frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'obiettivo dell'aiuto al frumento duro è di garantire un equo tenore di vita agli agricoltori delle regioni della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e cospicua della produzione agricola; che queste regioni sono state definite dal regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1583/86 (7); che, per attenuare le ripercussioni della riduzione del prezzo d'intervento per il frumento duro sui redditi dei produttori, è opportuno aumentare l'aiuto per la campagna 1986/87;

considerando che le regole di ravvicinamento degli aiuti, previste dall'articolo 79, paragrafo 2, dell'atto di adesione danno luogo, per la Spagna, alla fissazione dell'importo dell'aiuto indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1986/1987 l'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato, per le regioni indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76 a:

— 113,79 ECU per ettaro per la Comunità a Dieci,

— 16,26 ECU per ettaro per la Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(1) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 5.
(4) GU n. C 120 del 20. 5. 1986.
(5) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 351 del 21. 12. 1986, pag. 1.
(7) Vedi pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.